

Codice A1606C

D.D. 17 aprile 2023, n. 279

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) - Intervento: Realizzazione nuovo polo dell'infanzia, asilo nido e scuola materna e nuova palestra scolastica a servizio della scuola elementare. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 279/A1606C/2023**

**DEL 17/04/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) – Intervento: Realizzazione nuovo polo dell'infanzia, asilo nido e scuola materna e nuova palestra scolastica a servizio della scuola elementare. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Rifreddo (CN), nella persona del Sindaco pro tempore *omissis*, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della

l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre

verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE  
(A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)  
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

*Classif. 11.100/GESP/AE/1012/2022A/A1600A*

*Rif. n. 158670/A1606C del 19/12/2022*  
*8964/A1606C del 23/01/2023*  
*19609/A1606C del 10/02/2023*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: RIFREDDO (CN)  
Intervento: Realizzazione nuovo polo dell'infanzia, asilo nido e scuola materna e nuova  
palestra scolastica a servizio della scuola elementare.  
Istanza: ██████████ in qualità di Sindaco del Comune di Rifreddo (CN).

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente in data 19 dicembre 2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale allegata all'istanza, la relazione paesaggistica nella versione completa degli elementi essenziali per l'avvio dell'istruttoria pervenuta in data 20/01/2023 e la documentazione integrativa pervenuta in data 10/02/2023,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un polo dell'infanzia costituito da scuola materna, micronido e da una palestra a servizio della scuola elementare in un'area attualmente occupata da un insediamento artigianale dismesso ed in stato di degrado,

rilevato, dalle tavole di Ppr, che l'intervento è ubicato all'interno della delimitazione dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con decreto ministeriale 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei Comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello", contraddistinta nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con riferimento regionale n. B031,

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non è** compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega per il procedimento ordinario in oggetto e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei Comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte,

rilevato dalla Relazione paesaggistica che:

- *"attualmente l'area d'intervento, dove viene prevista la realizzazione di un polo dell'infanzia, è occupata da un fabbricato artigianale-industriale abbandonato in condizione di degrado, in parte occupata da capannoni in stato di fatiscenza";*
- *"la finalità del progetto è quella di creare un volume unico, scuola e palestra, non stereometrico, bensì dinamico, alternando i volumi ed utilizzando come elemento di continuità la copertura in parte a falda raccordata con coperture piane";*
- *"l'intervento salvaguarda la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica, nello specifico, individuati tramite scheda B031 e le Componenti paesaggistiche della TAV. 4.17";*
- *"sulla copertura a falde non sono previsti particolari apparati tecnologici, se non i pannelli fotovoltaici per la produzione autonoma di energia";*
- *"il fabbricato in progetto si collega con la scuola esistente, riprendendo le caratteristiche finali quali: tetto a capanna, volume che si sviluppa per linee longitudinali, ad eccezione della palestra";*

rilevato altresì dalla Relazione tecnica che, relativamente alle finiture esterne:

- *"i manti di copertura sono previsti in lamiera in acciaio zincato";*
- *"le cromie relative alla tinteggiatura esterna sono nella gamma delle calce o terre naturali";*
- *"la recinzione è di tipo "semplice",*

considerato che nella Relazione tecnica si chiarisce che *“il collegamento con la scuola esistente e la palestra in progetto è tema di sviluppo di un altro progetto che riguarda la scuola esistente e non riguarda questo progetto”* così come indicato dalle tavole di progetto modificate a seguito di integrazione atti,

constatato che l'intervento in oggetto appare compatibile con la morfologia dei luoghi e con la salvaguardia delle visuali, così come illustrato nel foto-inserimento presente in relazione paesaggistica, e appare compatibile con i caratteri tipologici e costruttivi riscontrabili nel tessuto edilizio circostante,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- per la tinteggiatura siano utilizzati colori di luminosità contenuta, riconducibili alla gamma delle terre e coerenti con quelli comunemente in uso nella località, che consentano di ottenere un elevato livello qualitativo nell'integrazione complessiva del corpo di fabbrica nel paesaggio di riferimento;
- il manto di copertura in lamiera in acciaio zincato, come gronde e pluviali, sia realizzato utilizzando una tonalità coerente con le coperture dei limitrofi fabbricati, al fine di ottenere un intervento integrato con il contesto paesaggistico di pertinenza;
- i pannelli fotovoltaici siano di colore scuro, integrati nella copertura e con superficie antiriflesso;
- le recinzioni siano realizzate con la massima semplicità possibile ed integrate attraverso la messa a dimora di vegetazione arbustiva autoctona;
- per la realizzazione del boschetto e l'area verde siano messe a dimora essenze autoctone.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Lettera richiesta (4).pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	TAV B01_Relazione paesaggistica_Richiesta atti integrativi.pdf.p7m
3	<i>Relazione Tecnica</i>	TAV B02_Relazione tecnica_Integrazione 2_08.02.2023.pdf.p7m
4	<i>Corografia</i>	TAV B03_Coreografia_Integrazione 2_08.02.2023.pdf.p7m
5	<i>Rilievo: documentazione fotografica</i>	TAV B04_Documentazione fotografica.pdf.p7m

6	<i>Fotoinserimenti e render</i>	TAV B05_FOTOINSERIMENTI_Integrazione 2_08.02.2023.pdf.p7m
7	<i>Rilievo: Planimetria e profili</i>	TAV B06_Rilievo_planimetria e profili_Integrazione 2_08.02.2023.pdf.p7m
8	<i>Progetto: Planimetria</i>	TAV B07_Planimetria 1.500_Integrazione 2_08.02.2023.pdf.p7m
9	<i>Progetto: Pianta piano terra e pianta piano coperture</i>	TAV B08_Pianta_Integrazione 2_08.02.2023.pdf.p7m
10	<i>Progetto: Prospetti e sezioni</i>	TAV B09_Prospetti-Sezioni_Integrazione 2_08.02.2023.pdf.p7m
11	<i>Planimetria comparativa demolizioni/costruzioni</i>	TAV B10_Raffronto rilievo e progetto_Integrazione 2_08-02-2023.pdf.p7m
12	<i>Particolari costruttivi</i>	TAV B11_Strisciata di facciata e elaborati di dettaglio_Integrazione 2_08.02.2023.pdf.p7m

Il Funzionario istruttore  
*Dott. Federico Costamagna*

Il Dirigente del Settore

**Arch. Alessandro Mola**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

*Alla*

**Regione Piemonte**

**Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale**

Corso De Gasperi, 40 - 12100 CUNEO  
[urbanistica.nordovest@cert.regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.nordovest@cert.regione.piemonte.it)

*E.p.c.*

**Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale**

**per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**Comune di Rifreddo**

Via Vittorio Emanuele II, 1 - 12030 Rifreddo (CN)  
[rifreddo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:rifreddo@cert.ruparpiemonte.it)

**OGGETTO:** Risposta al foglio prot. n. 29190 del 28/02/2023  
**AMBITO E SETTORE:** Tutela architettonica / Tutela archeologica  
**DESCRIZIONE:** **RIFREDDO - (CN)**  
Realizzazione nuovo polo dell'infanzia, asilo nido e scuola materna e nuova palestra scolastica a servizio della scuola elementare  
Fondi PNRR M4C1 - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"  
Via Mombracco (N.C.T. fg. 7 mapp. 699, 710)  
**DATA RICHIESTA:** data di arrivo richiesta 28/02/2023  
protocollo entrata richiesta n. 2907-A del 04/03/2023  
**RICHIEDENTE:** Comune di Rifreddo (CN), nella persona del Sindaco pro tempore [REDACTED]  
Pubblico  
**PROCEDIMENTO:** Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)  
Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. o di pubblica utilità (Art. 28 c.4 D.Lgs. 42/2004 s.m.i., art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)  
**PROVVEDIMENTO:** **PARERE VINCOLANTE – VALUTAZIONI DI COMPETENZA**  
**DESTINATARIO:** Regione Piemonte - *Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*  
Pubblico  
**ALTRO CONTENUTO:**

Vista la richiesta presentata a questo Ufficio ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 dalla Regione Piemonte - *Settore Urbanistica Piemonte Occidentale* con nota prot. n. 29190 del 28/02/2023, assunta agli atti con prot. n. 2907-A del 04/03/2023 in riferimento al progetto "realizzazione nuovo polo dell'infanzia, asilo nido e scuola materna e nuova palestra scolastica a servizio della scuola elementare" da realizzarsi presso Via Mombracco a Rifreddo (CN) su iniziativa dell'Amministrazione comunale tramite fondi PNRR M4C1 Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate, esprime le seguenti valutazioni:

#### TUTELA PAESAGGISTICA

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;





## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i., in forza di ex D.M. 01.08.1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello", così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nella tavola P2;

Viste le prescrizioni specifiche dettate dal Ppr nella corrispondente scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, di cui si richiama per attinenza con le opere in esame: "...Nei nuclei/centri storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle Nda (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei/centri storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'ideale integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente (19)...";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2008 e s.m.i., gli interventi in oggetto non sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, ma poiché il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2008, la Regione agisce in via sostitutiva;

Vista la *Relazione* di competenza trasmessa da codesta Regione Piemonte e la valutazione positiva condizionata ivi espressa;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, comma 7 del citato Decreto, secondo cui codesto Ente deve verificare "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Considerato che nella *Relazione* tecnica si precisa che "il collegamento con la scuola esistente e la palestra in progetto è tema di sviluppo di un altro progetto che riguarda la scuola esistente e non riguarda questo progetto" così come indicato anche nelle tavole di progetto allegate;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, condividendo la prescrizioni espresse dalla Regione Piemonte nella citata *Relazione*:

- per la tinteggiatura siano utilizzati colori di luminosità contenuta, riconducibili alla gamma delle terre e coerenti con quelli comunemente in uso nella località, che consentano di ottenere un elevato livello qualitativo nell'integrazione complessiva del corpo di fabbrica nel paesaggio di riferimento;
- il manto di copertura in lamiera in acciaio zincato, come gronde e pluviali, sia realizzato utilizzando una tonalità coerente con le coperture dei limitrofi fabbricati, al fine di ottenere un intervento integrato con il contesto paesaggistico di pertinenza;
- i pannelli fotovoltaici siano di colore scuro, integrati nella copertura e con superficie antiriflesso;
- le recinzioni siano realizzate con la massima semplicità possibile ed integrate attraverso la messa a dimora di vegetazione arbustiva autoctona;
- per la realizzazione del boschetto e l'area verde siano messe a dimora essenze autoctone.





## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

### TUTELA ARCHEOLOGICA

Considerato che l'opera, pubblica, è sottoposta all'art. 25 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., normato dal DPCM 14/02/2022 "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

Vista la localizzazione dell'opera, a circa un centinaio di metri dall'antico monastero cistercense di Santa Maria della Stella, si considera **alto** il rischio archeologico per l'eventuale presenza di strutture sepolte legate alle adiacenze dell'importante fondazione monastica.

Visti gli elaborati progettuali inerenti l'opera, che andrà a ricadere su un sedime occupato da strutture esistenti, e che quindi finché non sarà demolita questa, non sarà disponibile l'area per i sondaggi preventivi ex art. 25, comma 8;

Si prescrive l'assistenza archeologica continuativa durante le opere di demolizione e rimozione delle macerie e dei sottoservizi al pian terreno della struttura esistente e si prescrive quindi l'assistenza archeologica continuativa a tutte le operazioni di scavo per la nuova costruzione (scavo per fondazioni, plinti, sottoservizi ecc.). Le operazioni dovranno essere svolte da archeologi professionisti secondo le modalità previste dal DPCM 14/02/2022, diretti da un archeologo di fascia I (DM 244 del 20/05/2019), sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e a cura della committenza. Questa Soprintendenza dovrà essere preventivamente informata del nominativo dell'archeologo individuato e della tempistica delle operazioni.

Al termine dovrà pervenire adeguata documentazione, conformemente alle linee guide del citato DPCM 14/02/2022, utile all'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza ex art. 25, commi 9 e 11 del cit. DLgs 50/2016 e s.m.i.

La documentazione archeologica per tali verifiche quindi dovrà essere redatta e consegnata secondo le forme e i modi richiesti in:

[https://www.sabap-al.beniculturali.it/Procedure/SABAPAL%20Consegna\\_Documentazione\\_archeologica\\_03\\_2021.pdf](https://www.sabap-al.beniculturali.it/Procedure/SABAPAL%20Consegna_Documentazione_archeologica_03_2021.pdf)

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

**IL SOPRINTENDENTE *ad interim***

Arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

### I responsabili dell'istruttoria

TUTELA ARCHITETTONICA arch. Simona Borla ([simona.borla@cultura.gov.it](mailto:simona.borla@cultura.gov.it))

TUTELA ARCHEOLOGICA dott. Francesco Rubat Borel ([francesco.rubatborel@cultura.gov.it](mailto:francesco.rubatborel@cultura.gov.it))



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@cultura.gov.it](mailto:sabap-al@cultura.gov.it) - Pec: [sabap-al@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-al@pec.cultura.gov.it) - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N